

28/8/97

I bacini possono formulare proposte di delibera inerenti le attività loro demandate dei regolamenti in vigore.

7) Le parti, confermando i contenuti dell'art. 5 A.I. 21/7/88, definiscono, in via sperimentale, di utilizzare per i prossimi 2 anni, rinnovabili con verifica per ulteriori 2, le somme indicate per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali in aggiunta alle risorse destinate all'operatività dei rappresentanti di bacino.

8) L'E.B.E.R. è impegnato a favorire l'utilizzo delle risorse accantonate fino al 31/12/1996 attraverso l'individuazione di progetti concordati tesi a sviluppare il sistema di relazioni in tutta la regione Emilia Romagna.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



### Verbale di riunione

A far data dal 1° settembre 1997 l'E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna, rende operativi i nuovi compiti relativi a:

1. Osservatorio
2. Archivio contrattuale
3. Strutture operative CPRA e OPTA

A tal fine viene individuato nel Vice Direttore il responsabile dell'osservatorio - area ricerche e dell'archivio contrattuale, inoltre si definisce di stipulare con l'IRES-CGIL una convenzione per garantire un supporto organizzativo relativamente all'avvio, alla gestione e allo sviluppo delle attività legate all'osservatorio e all'archivio contrattuale.

Detta convenzione avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovata di anno in anno.

I compiti relativi alla gestione del Fondo Formazione Teorica vengono affidati a Mauro Battistini sulla base di una apposita convenzione tra il FFT e la CNA.

Detta convenzione avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovata di anno in anno.

Vengono inoltre nominati i coordinatori degli organismi CPRA e OPTA, il cui costo è stato approvato dal Comitato di Gestione.

*Bologna, 28 agosto 1997*

CNA  
 CONFARTIGIANATO  
 CASA  
 CLAAI

CGIL  
 CISL  
 UIL

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
 portale della contrattazione.it

20/10/97

**Protocollo ricognitivo  
delle prestazioni e versamenti E.B.E.R. ai fini  
dell'applicazione dell'art. 9 bis della Legge n. 166/91**

Il giorno 20 ottobre 1997 si sono incontrate le parti sociali promotrici dell'E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna, CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna per valutare il regime contributivo cui assoggettare i versamenti previsti per i Fondi costituiti in applicazione degli Accordi Interconfederali 21/7/1988 e 3/9/1996

Le parti:

- visto l'art. 12 della Legge 30 Aprile 1969 n. 153;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 21/7/1988;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3/8 - 3/12/1992;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 23/7/1990;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 25/10/1994;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 4/5/1995;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 6/2/1996;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 28/11/1996;
- vista la Circolare INPS 19/2/97 n° 37;
- vista la Circolare INPS 27/6/97 n° 143;

ravvisata l'opportunità di diramare indicazioni chiare ed univoche a tutte le imprese artigiane dell'Emilia Romagna al fine di assicurare la necessaria uniformità di comportamento anche alla luce dei chiarimenti diramati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con circolare 2/5/94 n. 131

convengono

di procedere alla ricognizione delle attuali prestazioni previste dall'E.B.E.R. per identificare il regime contributivo dei versamenti ai singoli Fondi aderenti all'Ente Bilaterale stesso.

Pertanto le parti congiuntamente ritengono:

- 1) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Relazioni Sinda-

cali, attualmente pari a L. **9.000** per lavoratore in forza al 31 ottobre, da versarsi tramite DM10 relativo al mese di Dicembre di ogni anno, che:  
sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze sindacali di bacino così come previsto dall'A.I. 21/7/1988.

2) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il funzionamento delle rappresentanze alla sicurezza, attualmente pari a L. **10.000** per lavoratore in forza al 31 ottobre, da versarsi tramite DM10 relativo al mese di dicembre di ogni anno, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze per la sicurezza così come previsto dall'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996.

3) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Formazione Teorica, attualmente pari a L. **125.000** o L. **500.000** per singolo CFL avviato alla formazione, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni di servizio soggette a imposizione fiscale finalizzate alla formazione dei lavoratori assunti in applicazione della L. 863/84 e successive modifiche e integrazioni.

4) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Sostegno al Reddito, attualmente pari a L. **110.000** per lavoratore in forza al 31 Ottobre, da versarsi entro il **20 gennaio** di ogni anno, che:

a) Una quota pari a L. **67.200** deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà pari al 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166, poiché va considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, in quanto prevede per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93.

b) Una quota pari a L. **21.400** è da considerarsi esente da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9 bis della L. 166/91, poiché prevede prestazioni esclusivamente a favore delle imprese senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.

20/10/97

c) Una quota pari a L. 21.400 è da considerarsi esente da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9 bis della L. 166/91, poiché prevede prestazioni comuni senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.

Le parti riconoscono pertanto che la somma di L. 67.200 versate al Fondo Sostegno al Reddito a favore dei lavoratori dipendenti deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà del 10%, mentre le rimanenti quote riconosciute ai fondi aderenti all'E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna sono del tutto escluse da ogni e qualsiasi contribuzione previdenziale.

Le provvidenze erogate dall'E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito ai lavoratori dipendenti non costituiscono pertanto base imponibile ai fini previdenziali e assistenziali avendo assolto tale onere ai sensi del 2° comma art.9bis L. 1/6/91 n° 166.

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

## Costituzione della Commissione Paritetica di cui all'art. 11 bis - punto 6 del CCNL autotrasporti merci per conto terzi

### *Costituzione della Commissione*

In data 15/1/98 presso la sede E.B.E.R. Regionale dell'Emilia Romagna, sita in Bologna, Viale Silvani 6,

tra le

Associazioni di Rappresentanza delle Imprese di Autotrasporto:  
Confartigianato Trasporti, FITA/CNA, SNA/CASA, CLAAI, Federlavoro

e

Servizi Confcooperative, ANCST LEGA Cooperative, ANCOTAT AGCI

e le

OO.SS. dei lavoratori FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI/UIL

Viene costituita la "COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE" prevista dall'art. 11 bis, comma 6, del CCNL Autotrasporti, per espletare i compiti previsti dallo stesso articolo del CCNL.

La Commissione Regionale, in accordo con le parti sociali, potrà prevedere l'istituzione di unità esecutive decentrate.

### *Scopi della Commissione*

Gli scopi della Commissione sono quelli di sovrintendere e decidere sulla corretta ed omogenea applicazione dell'art. 11 bis del CCNL Autotrasporti merci in conto terzi, sottoscritto in data 23.09.1997.

### *Composizione della Commissione*

La Commissione è "PARITETICA" fra le AA.II. e le OO.SS. firmatarie del contratto ed è composta da 1 (uno) membro per ogni organizzazione.

Per garantire il miglior funzionamento della Commissione, è prevista la nomina di 2 (due) membri supplenti per ogni organizzazione.

I membri della Commissione sono nominati dalle parti sociali costitutive e restano in carica 2 anni.

Gli stessi possono essere confermati o sostituiti in qualsiasi momento dall'organizzazione di appartenenza.

La prima nomina dovrà essere fatta entro e non oltre l'insediamento della 1ª Commissione.

15/1/98

#### *Funzionamento della Commissione*

La Commissione, che si riunisce presso la sede E.B.E.R. di Bologna, Viale Silvani n. 6, nomina nella sua prima sessione di insediamento due coordinatori, espressi da ciascuna delle parti, con compiti di convocazione e organizzazione delle sedute.

Essi rimarranno in carica per un periodo di 2 anni e potranno essere confermati o sostituiti in qualsiasi momento.

Le sessioni della Commissione sono valide qualora siano presenti almeno 1 (uno) rappresentante di entrambe le parti.

La Commissione si riunisce di norma 1 (una) volta al mese, ovvero a richiesta dei coordinatori, o in alternativa su richiesta di uno o più membri della stessa.

I componenti la Commissione Regionale potranno avvalersi dell'assistenza di propri esperti o delle proprie rappresentanze territoriali, nell'espletamento delle loro funzioni.

#### *Presentazione delle domande*

Alla Commissione Regionale dovranno pervenire, tramite le AA.II. firmatarie, le istanze delle aziende per la verifica della deroga di cui al comma 1.

Le domande, in carta semplice secondo lo schema allegato, dovranno essere indirizzate alla COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE, Viale Silvani 6, Bologna e per conoscenza alle OO.SS. territoriali; la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:

- dati dell'impresa
- numero e composizione delle maestranze
- numero dei veicoli utilizzati
- tipologia dell'attività svolta, con particolare riferimento al territorio interessato
- descrizione delle eventuali fasi del servizio di trasporto.

La Commissione darà parere di conformità entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento delle istanze. Le imprese che daranno attuazione alla deroga, senza osservare le disposizioni di cui all'art. 11 bis, saranno tenute a corrispondere le differenze maturate a decorrere dalla data di sottoscrizione del CCNL e comunque successivamente alla costituzione della presente Commissione.

Possono essere previste sessioni supplementari di valutazione delle singole istanze.

Laddove il parere della Commissione non dovesse confermare l'attuazione contrattuale adottata, l'azienda provvederà, dalla data del definitivo parere

negativo, all'applicazione dell'art. 11 e saranno corrisposte le differenze maturate nei modi previsti dal successivo comma.

Nei casi di parere definitivo di non conformità da parte della Commissione, potrà essere esperito un tentativo di conciliazione tra le parti a livello territoriale.

Avverso il parere negativo della Commissione è ammesso il ricorso da inoltrarsi ad apposita commissione nazionale. Il ricorso dovrà essere presentato dall'impresa interessata entro 10 giorni dalla data di ricevimento del parere negativo. La Commissione paritetica nazionale dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Le decisioni sulle domande presentate, sono valide anche se prese a maggioranza dei presenti alle sessioni della Commissione.

#### *Elementi per la valutazione delle domande*

Per le valutazioni sulle istanze presentate, si terrà conto di quanto previsto dall'art. 11 bis del CCNL e di quanto concordato fra le parti, a livello regionale, in data 15 Gennaio 1992 (Accordo Regionale sulla forfettizzazione dello straordinario e sulla ridefinizione dei trattamenti economici di trasferita) (di cui si allega stralcio - punti 1, 2 e 3), comprese eventuali modifiche ed integrazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

*Bologna, 15 gennaio 1998*

Associazioni Imprenditoriali  
Confartigianato Trasporti  
FITA/CNA  
SNA/CASA  
CLAAI  
Fed. e Serv. Confcoop.  
Anst-Lega Cooperative  
Ancotat-Agci

Organizzazioni Sindacali  
FILT/CGIL  
FIT/CISL  
UILT/UIL



23/2/98

## Convenzione quadro su un progetto sperimentale di tirocini

L'E.B.E.R. nella persona del suo Presidente Dr. Agostino Benassi,  
l'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna, nella persona del suo Direttore  
Dr. Andrea Stuppini,

visto l'art. 9, commi 14, 15, 16 e 17, della Legge 19 luglio 1993, n. 236,

visto l'art. 4 della Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 45,

visto l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196,

considerata l'opportunità di organizzare un progetto di tirocini per favorire  
l'ambientamento dei lavoratori in cerca di occupazione nelle imprese, con par-  
ticolare riguardo ai giovani in cerca della prima collocazione professionale,

considerata l'opportunità di verificare forme di applicazione dell'art. 9,  
commi 14, 15, 16 e 17, della Legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'art. 4 della  
Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 45, nonché dell'art. 18 della Legge 24  
giugno 1997, n. 196,

stipulano la seguente Convenzione

1. Le parti dichiarano di voler concordemente promuovere la realizzazione di soggiorni formativi in attuazione dell'art. 9, comma 16, lettera b), della Legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'art. 4 della Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 45 e dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, per agevolare le scelte professionali delle persone in cerca di occupazione, favorendone l'ambientamento nelle realtà imprenditoriali e l'acquisizione di esperienze professionali.
2. Le parti si impegnano a rivedere immediatamente questa convenzione qualora ciò sia imposto o suggerito da nuove norme di legge che dovessero essere emanate in proposito.
3. L'E.B.E.R. si impegna con propria assistenza tecnica a verificare se e quali imprese siano interessate ad esperienze di soggiorni formativi, favorendo anche il sorgere di specifiche sensibilità.
4. L'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna si impegna a verificare se e come si possa far sorgere analoga sensibilità nelle persone in cerca di occupazione, in particolare, nei giovani.
5. Le parti stipulanti dichiarano che i soggiorni formativi devono essere rivolti a sperimentare nuove modalità di orientamento e formazione tramite la diretta esperienza sul luogo di lavoro, per l'acquisizione di competenze aggiuntive e per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro.

6. Le parti dichiarano di voler sperimentare anche modelli di apprendimento e azioni standardizzate di orientamento che privilegino l'esperienza diretta, consentendo ai tirocinanti di ambientarsi nella realtà aziendale ed alle imprese di verificarne le potenzialità.

7. Le parti dichiarano che la presente intesa ha carattere sperimentale e sono disponibili a rivedere gli accordi e le specifiche modalità organizzative qualora ciò sia suggerito dalla prassi applicativa.

8. Le parti riservano a successive e specifiche valutazioni la migliore realizzazione dei progetti, sulla base dei principi generali stabiliti da questa convenzione.

9. Salvo più specifiche determinazioni, il progetto contemplerà una fase di selezione delle imprese e dei tirocinanti, iniziative orientative a favore dei soggetti partecipanti, la verifica dell'andamento del soggiorno formativo tramite l'intervento del tutor. Contemplerà inoltre un riscontro specifico sui risultati dell'esperienza, con la considerazione delle valutazioni dell'impresa, del tutor e del tirocinante.

10. Gli aspetti attuativi dei singoli tirocini, nonché l'adempimento degli altri oneri di legge, saranno disciplinati da una apposita convenzione tra l'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna, l'E.B.E.R., la singola impresa e il tirocinante.

11. L'Agenzia offre la propria assistenza tecnica per la banca dati al fine di favorire l'incrocio delle domande e delle offerte dei tirocini, e mette a disposizione il relativo software di gestione.

12. L'E.B.E.R., con decisione propria, si impegna a corrispondere direttamente o a far corrispondere da Enti del proprio sistema appositamente convenzionati, un'indennità pari a L. 100.000 settimanali pro-capite a favore di personale tirocinante avviato presso imprese artigiane, in base alla presente convenzione. L'indennità verrà erogata per tirocini di durata sino a 3 mesi e sarà corrisposta per la fase d'avvio della convenzione fino ad un totale di 500 tirocini.

13. La presente convenzione ha durata semestrale a decorrere dalla data di stipula; in ogni caso, le parti si impegnano a valutare congiuntamente l'esperienza dopo tre mesi dalla data di stipula, anche al fine di un rinnovo, che dovrà comunque avvenire in forma espressa.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Bologna, 23 febbraio 1998*

E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna  
Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna

23/2/98

Allegato

L'E.B.E.R., con decisione propria, si impegna a corrispondere un contributo pari a L. 300.000 per ogni progetto di tirocinio ai tutor individuati nell'ambito dei centri di formazione riconosciuti e designati dall'Ente; l'impresa potrà richiedere, per iscritto, una struttura diversa da quella assegnata. Per ogni progetto di tirocinio che perverrà ad E.B.E.R. verrà riconosciuto un contributo pari a L. 300.000 all'impresa che lo presenta.

Le indennità sopra richiamate verranno erogate per tirocini di durata fino a 3 mesi e saranno corrisposte per la fase d'avvio della convenzione fino ad un totale di 500 tirocini.

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

## Tirocini di orientamento

Le rappresentanze regionali delle OO.AA. CNA, Confartigianato, CASA, C.L.A.A.I. e delle OO.SS. CGIL-CISL-UIL, a seguito dell'approvazione del D.L. 142 del 25/3/98 applicativo dell'art. 18 della legge 196 del 24/6/97 che modifica la normativa precedente per lo svolgimento dei tirocini di orientamento, convengono sulla necessità di adeguare la convenzione siglata tra E.B.E.R. ed Agenzia per l'impiego della Regione Emilia Romagna in data 23/2/98.

In ottemperanza a quanto previsto dalla nuova normativa la durata massima dei tirocini di orientamento viene così determinata:

- 4 mesi nel caso in cui soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria
- 6 mesi nel caso in cui soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità
- 6 mesi nel caso in cui soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi
- 12 mesi nel caso in cui soggetti beneficiari siano studenti universitari
- 12 mesi nel caso in cui soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 8/11/91
- 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Per tutta la durata dei tirocini avviati sulle imprese aderenti all'E.B.E.R. il Fondo Sostegno al Reddito corrisponderà ai tirocinanti una indennità pari a L. 100.000 settimanali per un totale di 250 tirocini.

Restano in vigore le quantità previste nel precedente accordo per quanto riguarda i contributi da corrispondere ad imprese e tutor. Il presente accordo ha durata semestrale a decorrere dalla data odierna; le parti si impegnano a valutarne congiuntamente dopo tre mesi l'esito.

*Bologna, li 29/5/98*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

18/6/98

## Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di tirocinio

L'E.B.E.R., nella persona del suo Presidente Dr. Agostino Benassi,  
l'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna, nella persona del suo Direttore Dr. Andrea Stuppini,

visto l'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196,  
visto il Decreto n. 142 del 25 marzo 1998,  
visto l'art.4 della Legge Regionale n. 45 del 25 novembre 1996,

considerata l'opportunità di organizzare un progetto di tirocini per favorire l'ambientamento dei lavoratori in cerca di occupazione nelle imprese, con particolare riguardo ai giovani in cerca della prima collocazione professionale,

stipulano la seguente Convenzione

1. Le parti dichiarano di voler concordemente promuovere la realizzazione di tirocini formativi in attuazione dell'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, del Decreto n.142 del 25 marzo 1998 e dell'art.4 della Legge Regionale n. 45 del 25 novembre 1996, per agevolare le scelte professionali delle persone in cerca di occupazione, favorendone l'ambientamento nelle realtà imprenditoriali e l'acquisizione di esperienze professionali.
2. Le parti si impegnano a rivedere immediatamente questa convenzione qualora ciò sia imposto o suggerito da nuove norme di legge che dovessero essere emanate in proposito.
3. L'E.B.E.R. si impegna con propria assistenza tecnica a verificare se e quali imprese siano interessate ad esperienze di tirocini formativi, favorendo anche il sorgere di specifiche sensibilità.
4. L'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna si impegna a verificare se e come si possa far sorgere analoga sensibilità nelle persone in cerca di occupazione, in particolare, nei giovani.  
L'Agenzia per l'Impiego (o eventuale Sezione Circostrizionale per l'Impiego territoriale) può assicurare l'indicazione di un referente di garanzia a tutela del corretto svolgimento del tirocinio.
5. Le parti stipulanti dichiarano che i tirocini devono essere rivolti a sperimentare nuove modalità di orientamento e formazione tramite la diretta espe-

rienza sul luogo di lavoro, per l'acquisizione di competenze aggiuntive e per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro.

6. Le parti dichiarano di voler sperimentare anche modelli di apprendimento e azioni standardizzate di orientamento che privilegino l'esperienza diretta, consentendo ai tirocinanti di ambientarsi nella realtà aziendale ed alle imprese di verificarne le potenzialità.

7. Le parti dichiarano che la presente intesa ha carattere sperimentale e sono disponibili a rivedere gli accordi e le specifiche modalità organizzative qualora ciò sia suggerito dalla prassi applicativa.

8. Le parti riservano a successive e specifiche valutazioni la migliore realizzazione dei progetti, sulla base dei principi generali stabiliti da questa convenzione.

9. Salvo più specifiche determinazioni, il progetto contemplerà una fase di promozione tra le imprese e i tirocinanti, iniziative orientative a favore dei soggetti partecipanti, la verifica dell'andamento dei tirocini tramite l'intervento del tutor. Contemplerà inoltre un riscontro specifico sui risultati dell'esperienza, con la considerazione delle valutazioni dell'impresa, del tutor e del tirocinante.

I soggetti firmatari della presente Convenzione rilasceranno un attestato al fine di validare l'esperienza formativa acquisita.

10. Gli aspetti attuativi dei singoli tirocini, nonché l'adempimento di altri oneri di legge, saranno disciplinati da una apposita Convenzione aziendale tra l'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna (o Sezione Circostrizionale per l'Impiego territoriale), l'E.B.E.R., la singola impresa ed il tirocinante.

11. L'Agenzia offre la propria assistenza tecnica per le banche dati al fine di favorire l'incrocio delle domande e delle offerte dei tirocini e mette a disposizione il relativo software di gestione e cura il monitoraggio e le rilevazioni statistiche inerenti alle esperienze attivate.

12. L'E.B.E.R., con decisione propria, si impegna a corrispondere direttamente o a far corrispondere da Enti del proprio sistema appositamente convenzionati, un'indennità pari a L.100.000 settimanali pro-capite a favore di personale tirocinante avviato presso imprese artigiane, in base alla presente Convenzione. L'indennità verrà erogata per tutta la durata del tirocinio.

13. La presente Convenzione ha validità fino a 31/12/98. Un eventuale rinnovo dovrà comunque avvenire in forma espressa.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Bologna, 18 giugno 1998*

E.B.E.R.-Ente Bilaterale Emilia Romagna  
Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna

28/9/98

## Verbale di riunione

Oggi, 28 settembre 1998, si sono incontrate CNA, Confartigianato, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL per esaminare la situazione venutasi a creare in relazione all'applicazione della nuova normativa sull'apprendistato in riferimento alle imprese aderenti alle Organizzazioni firmatarie.

Le parti concordano:

- a) di aderire all'iniziativa della Regione Emilia Romagna per la sperimentazione relativa ai percorsi formativi per l'apprendistato definiti tra la Regione stessa e le forze sociali regionali per un totale di almeno 1.250 apprendisti;
- b) di dichiarare la disponibilità dell'E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna ai compiti di assistenza tecnica quali:
  - promuovere e organizzare la sperimentazione sul territorio;
  - monitorare le esperienze formative svolte;
  - divulgare le esperienze più significative;
  - validare la formazione effettuata e collaborare con la Regione nella certificazione dei percorsi formativi.

Le parti si impegnano ad individuare i profili e i territori interessati alla sperimentazione sulla base dell'Accordo Nazionale. In assenza di tale intesa le parti regionali, prima dell'avvio della sperimentazione, presenteranno proprie proposte alternative.

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

Intesa  
per l'avvio di una sperimentazione diffusa relativa  
all'applicazione della Legge n° 196/97  
sull'apprendistato

tra  
REGIONE EMILIA ROMAGNA

e  
CGIL-CISL-UIL-A.G.C.I.-CASA-CLAAI-CNA-CONFARTIGIANATO  
CONFCOMMERCIO-CONFCOOPERATIVE-CONFESERCENTI  
CONFINDUSTRIA-LEGA COOP. E.R.-UNIONAPI  
della Regione Emilia-Romagna

Premesso che:

- il tessuto economico sociale della Regione Emilia-Romagna è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese e da imprese artigiane che ricorrono massicciamente all'istituto dell'apprendistato;
- sin dal 1995, sono state avviate con risorse FSE prime sperimentazioni con diversi soggetti per la formazione esterna alle imprese relativa a moduli trasversali;
- in riferimento all'applicazione della L.N. 196, la Regione ha l'intenzione di promuovere un piano di sperimentazioni in tutti i settori e in tutte le aree geografiche, in stretto collegamento e collaborazione con le parti sociali che debbono rappresentare l'elemento propulsore delle sperimentazioni;
- nell'ambito dei propri piani provinciali e regionali e compatibilmente con le risorse disponibili, sono già state approvate piccole sperimentazioni relative all'applicazione della L. 196, ma tali iniziative non sono in grado di dare una risposta soddisfacente alle ampie esigenze di sperimentazione per l'avvio di un vero e proprio sistema regionale di formazione in alternanza per apprendisti, articolato per tutti i settori e per tutti i territori;
- dal giugno 1998, la Regione Emilia-Romagna ha promosso un gruppo di lavoro con le Forze Sociali, incaricato di delineare la dinamica di evoluzione dei nuovi contratti di apprendistato e di quantificare le esigenze di formazione esterna alle imprese;
- preso atto che a livello nazionale sono state recentemente approvate alcune intese (ad esempio ConfApi) e che è inoltre in corso di attuazione in 4 Province la sperimentazione Federmeccanica approvata dal Ministero in fase precedente;



29/9/98

– valutato indispensabile, oltre all'attuazione sul territorio regionale delle sperimentazioni ricomprese nelle intese nazionali già citate, estendere a tutte le categorie l'opportunità di sviluppare nuove sperimentazioni regionali basate su l'intesa globale raggiunta nell'ambito del gruppo di lavoro sopra-richiamato, nonché offrire l'opportunità di potenziare le sperimentazioni nazionali già approvate;

si concorda quanto segue:

### *1. Ambito di sperimentazione*

Le sperimentazioni regionali da inserire nel piano nazionale di cui alla circolare n. 93/98 riguarda in primo luogo il recepimento integrale delle quote di sperimentazione già definite nell'ambito degli accordi siglati a livello nazionale (ad esempio ConfApi) che costituiscono importi garantiti, nel rispetto degli standard formativi previsti nei bandi regionali.

La Regione si candida inoltre per l'attuazione di nuove sperimentazioni fondate sulla presente intesa globale tra le parti regionali relative agli ambiti:

- Artigianato, Industria, Cooperazione, Commercio/Turismo/Servizi, per i quali si concorda di coinvolgere tutti i settori e tutte le aree provinciali;
- l'estensione a scala regionale, delle sperimentazioni già previste da intese nazionali; (tutte le imprese, tutte le province)

### *2. Contenuti articolazione e caratteristiche delle attività formative*

Per quanto riguarda i contenuti delle sperimentazioni si farà riferimento a quanto previsto dalle intese nazionali firmate e dal Decreto Ministeriale in corso di adozione.

Le attività formative esterne all'azienda potranno essere sviluppate attraverso corsi, nonché attraverso percorsi individuali o a piccoli gruppi.

I criteri di accreditamento provvisorio dei soggetti attuatori verranno adottati nell'ambito del bando regionale e valutati contemporaneamente alla valutazione dei progetti.

Secondo quanto previsto dalle norme regionali, potranno essere soggetti attuatori tutti gli organismi di formazione e le scuole che documentano di:

- avere già operato per almeno 3 anni nel campo della formazione in alternanza o nel campo della formazione continua
- mettere a disposizione della sperimentazione formatori in possesso di una formazione metodologica al ruolo significativa.

Potranno altresì candidarsi gli organismi di formazione e le scuole in possesso di una certificazione ISO 9001.

Ogni apprendista che abbia frequentato regolarmente la formazione esterna ha il diritto di candidarsi per ottenere un riconoscimento ufficiale delle competenze acquisite secondo quanto previsto dalle direttive regionali.

Tale riconoscimento può riguardare sia le ore svolte presso il Centro di formazione sia le ore pratiche svolte in azienda sotto la responsabilità del tutor aziendale.

La Regione si impegna ad organizzare a scadenze fisse e con forme organizzative innovative una o più sessioni di certificazione alle quali potranno affluire tutti gli apprendisti che ne fanno richiesta, indipendentemente dal soggetto attuatore dei progetti formativi.

### *3. Modalità di assegnazione delle attività*

Le attività formative verranno affidate ai soggetti attuatori tramite avviso pubblico regionale articolato per ciascuna delle categorie firmatarie della intesa tra Regione e forze sociali, nel rispetto degli accordi nazionali firmati ovvero di quanto contenuto nei bandi regionali per le aree sprovviste da accordi nazionali.

### *4. Tempi di realizzazione*

Tenuto conto della natura delle risorse disponibili, nonché dei tempi, necessariamente brevi, di realizzazione:

La Regione si impegna:

- ad adottare e promulgare al più presto il bando relativo alla assegnazione delle risorse, comprensivo dei criteri per l'accreditamento provvisorio degli Enti, che verrà riconosciuto contemporaneamente all'approvazione delle attività;
- a concludere la valutazione delle candidature e l'approvazione delle relative graduatorie in tempo utile per garantire l'impegno delle risorse entro il 20 dicembre 98.

Le forze sociali firmatarie del presente accordo si impegnano a promuovere:

- le iniziative formative presso le proprie imprese associate (sin da ora)
- l'avvio delle attività formative entro 60 gg. dalla loro approvazione da parte della Giunta Regionale, affinché una parte rilevante della prima annualità venga realizzata nei primi mesi del '99, e che una parte consistente delle relative spese vengano autocertificate entro la scadenza del 30 marzo '99
- l'ultimazione dei percorsi sperimentali biennali entro la scadenza del marzo 2000.

### *5. Coordinamento territoriale e azioni di supporto*

La Regione attiverà un coordinamento territoriale di tutte le attività formati-

29/9/98

ve rivolte all'apprendistato finanziate con risorse pubbliche nazionali, regionali e provinciali.

Il coordinamento territoriale da parte della Regione comporterà:

- la messa a disposizione in tempo reale della banca dati sull'insieme delle attività formative rivolte all'apprendistato finanziate in Emilia-Romagna
- la promozione di seminari di scambio di esperienze tra i vari soggetti titolari di progetti sperimentali di formazione
- la conduzione del comitato di pilotaggio delle sperimentazioni
- l'attivazione di una funzione di valutazione in itinere ed ex-post dei risultati della sperimentazione, con produzione di un rapporto conclusivo.

La Regione istituirà al proprio interno, con modalità proprie, una funzione permanente di interfaccia con le parti sociali interessate alle attività formative per l'apprendistato.

#### 6. Finanziamento

Le quote finanziarie relative alle sperimentazioni parte integrante degli accordi nazionali verranno finanziate nel rispetto dei parametri finanziari sottoscritti a livello nazionale.

Le sperimentazioni avviate sulla base dell'accordo regionale potranno essere finanziate facendo riferimento ai seguenti parametri:

- a) fino a L. 22.000 ora/partecipante relativamente alle spese per le attività formative
- b) rimborso alle imprese della retribuzione degli apprendisti durante le ore di formazione esterna all'azienda (secondo i contratti di categoria).

Bologna, 29/09/98

p. la Regione Emilia Romagna  
L'Assessore Pier Antonio RIVOLA

p. le Forze Sociali Reg.li  
CGIL  
CISL  
UIL  
CASA  
CLAAI  
CNA  
CONFARTIGIANATO  
CONFCOMMERCIO  
CONFCOOPERATIVE  
CONFESERCENTI  
CONFINDUSTRIA  
LEGA COOP. E.R.  
UNIONAPI  
A.G.C.I.

29/9/98

Regione Emilia Romagna  
 Piano regionale delle sperimentazioni  
 "nuovo apprendistato"  
 concordato con le forze sociali

<i>settori/comparti</i>	<i>Recepimento delle intese nazionali</i>	<i>Sperimentazioni regionali sulla base dell'intesa con le Parti Sociali</i>	
Industria/PMI	n. 615 apprendisti CONFAPI/ UNIONAPI	n. 690 apprendisti	
Artigianato	n. 1200 apprendisti CNA/Confartigianato/ CASA/CLAAI		
Cooperazione (AGCI/CONFICOOP/ LEGACOOP)		n. 150 apprendisti	
Commercio/ Turismo/ Servizi		n. 500 apprendisti	
<b>Totale generale</b>	<b>n. 1815 apprendisti</b>	<b>n. 1340 apprendisti</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>n. 3155 apprendisti</b> <b>Costo complessivo</b> <b>L. 35 miliardi</b>

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
 portale della contrattazione.it

12/11/98

## Accordo regionale interconfederale sull'apprendistato

CNA - CONFARTIGIANATO - CASA - CLAAI dell'Emilia Romagna

e

CGIL - CISL - UIL dell'Emilia Romagna

visti

- l'art. 16 della legge 19 luglio 1997 n° 196, il Decreto ministeriale 8 Aprile 1998 e la circolare n.93/98 che innovano il quadro normativo di riferimento in materia di apprendistato;
- l'Accordo Interconfederale-Intercategoriale nazionale in materia d'apprendistato per l'artigianato del 8 Ottobre 1998 e la scheda progettuale per la relativa sperimentazione;
- l'Avviso pubblico per la assegnazione delle sperimentazioni sull'apprendistato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 137 del 6/11/98 successivo all'intesa siglata tra Regione Emilia-Romagna, le forze imprenditoriali regionali e CGIL-CISL-UIL il 29/9/1998

convengono

di dare attuazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna a quanto stabilito a livello nazionale dalle OO.AA. e dalle OO.SS.

Premessa

Le parti firmatarie del presente accordo, coerentemente con quanto definito dall'Accordo Nazionale 08/10/'98 relativo alla sperimentazione di modelli formativi per gli apprendisti prevista dall'art. 6 del D.M. 08/04/'98 ribadiscono quanto già esplicitato al Ministro del Lavoro dalle rappresentanze nazionali.

In tal senso si conferma che le imprese che non possano ricevere l'offerta formativa regionale qui esperita debbano mantenere le agevolazioni contributive all'assunzione di apprendisti.

## Le parti inoltre convengono

quanto segue:

La sperimentazione coinvolge 1200 apprendisti assunti dopo il 19 Luglio '98 nelle imprese artigiane dell'Emilia Romagna nei territori e nei settori di seguito indicati; la sperimentazione può essere rivolta anche alle imprese non artigiane associate alle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti il presente accordo.

L'offerta formativa da costruire in Emilia Romagna dovrà rendere fattibile la possibilità per le imprese di ricevere e formare giovani in grado di rispondere agli effettivi fabbisogni e garantire agli apprendisti un patrimonio di conoscenze traducibili in credito formativo ed utilizzabili per ulteriori esperienze di formazione nei sistemi dell'istruzione, della formazione specialistica e nel lavoro per il riconoscimento della qualifica.

Gli obiettivi formativi dovranno essere articolati in quattro aree di contenuto trasversale: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro. Le quattro aree saranno comuni a tutti i settori individuati. Gli obiettivi della formazione professionalizzante dovranno garantire una conoscenza dei prodotti e servizi di settore, una capacità applicativa delle basi tecniche e dei metodi di lavoro, una conoscenza e capacità d'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie secondo lo schema in corso di definizione presso l'ISFOL (si allega bozza del decreto ministeriale in corso di definizione).

Le metodologie didattiche da utilizzare (aula, sistema FAD...) richiedono una forte integrazione tra la formazione in alternanza e l'esperienza in azienda costruita sulla valorizzazione del ruolo del tutor interno (che la legge prevede possa essere lo stesso imprenditore) e del tutor indicato dalla struttura formativa incaricata. Si auspica che la sperimentazione individui numerosi imprenditori in grado di svolgere il ruolo di tutor aziendale per costruire un patrimonio di conoscenze e di competenze riconosciute dalle parti sociali e dalla Regione anche nella successiva formazione a regime.

Il numero di 20 apprendisti per ogni corso è da intendersi come valore medio. La denominazione "corsi" potrà essere intesa come volume complessivo di attività ore/partecipante indipendentemente dalla forma organizzativa corsuale o diffusa (piccoli gruppi e/o percorsi individuali). Resta fermo che le 120 ore annuali (previste per un biennio) di formazione esterna all'azienda dovranno essere svolte effettivamente da ciascun partecipante.

Le parti, in base a quanto indicato nell'accordo nazionale del 8 Ottobre 1998 convengono di attivare la sperimentazione nelle seguenti aree-settori secondo lo schema allegato:

12/11/98

**SPERIMENTAZIONE CORSI APPRENDISTI**

1200 APPRENDISTI

AULE DA 20 (MEDIA)

60 CORSI

BO	MO	RE	PR	PC	IMOLA	FE	FO	CESENA	RA	RN
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
240	260	220	80	40	40	60	60	60	80	60

**TOTALE 1200**

**SUDDIVISIONE DI CORSI PER PROVINCIA / DISTRETTO PRODUTTIVO**

<b>BOLOGNA</b>	12 CORSI	6 Mp - 2 Mi - 1 Ms - 1 Alimentare - 1 Tessile - 1 Acc
<b>MODENA</b>	13 CORSI	5 Mp - 2 Mi - 1 Ms - 1 Edili - 2 Tessile - 1 Grafica - 1 Ceramica
<b>REGGIO EMILIA</b>	11 CORSI	6 Mp - 1 Mi - 1 Ms - 1 Legno - 1 Tessile - 1 Grafica
<b>PARMA</b>	4 CORSI	2 Mp - 1 Mi - 1 Acc
<b>PIACENZA</b>	2 CORSI	1 Mp - 1 Mi
<b>IMOLA</b>	2 CORSI	1 Mp - 1 Acc
<b>FERRARA</b>	3 CORSI	1 Mp - 1 Acc - 1 Tessile
<b>FORLÌ</b>	3 CORSI	1 Mp - 1 Ms - 1 Legno
<b>CESENA</b>	3 CORSI	1 Mp - 1 Ms - 1 Edili
<b>RAVENNA</b>	4 CORSI	1 Mp - 1 Ms - 1 Mi - 1 Tessile Calzature
<b>RIMINI</b>	3 CORSI	1 Mp - 1 Acc - 1 Mi

**LEGENDA**

Mp - Meccanica di produzione

Mi - Meccanica installazione

Ms - Meccanica servizi

Acc - Acconciatura

12/11/98

Le parti individuano l'E.B.E.R.-Ente Bilaterale Emilia Romagna, così come definito dagli accordi nazionali, quale soggetto promotore della sperimentazione come previsto dall'avviso pubblico emanato dalla regione Emilia Romagna il quale raccomanda inoltre di attuare attraverso la presentazione di progetti integrati le intese nazionali già definite per articolazione ed entità. Le parti affidano all'E.B.E.R. i seguenti compiti:

- Promuovere ed organizzare la sperimentazione sul territorio
- Monitorare le esperienze formative svolte
- Divulgare le esperienze più significative
- Validare la formazione effettuata e collaborare con la Regione nella certificazione dei percorsi formativi.

*Bologna, 12 novembre 1998*

CNA  
 CONFARTIGIANATO  
 CASA  
 CLAAI

CGIL  
 CISL  
 UIL

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
 portale della contrattazione.it





18/11/98

## Protocollo ricognitivo delle prestazioni e versamenti E.B.E.R. ai fini dell'applicazione dell'art. 9 bis della Legge n. 166/91

Il giorno 18 novembre 1998 si sono incontrate le parti sociali promotrici dell'E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna, CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna per valutare il regime contributivo cui assoggettare i versamenti previsti per i Fondi costituiti in applicazione degli Accordi Interconfederali 21/7/1988 e 3/9/1996.

Le parti:

- visto l'art. 12 della Legge 30 Aprile 1969 n. 153;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 21/7/1988;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3/8 - 3/12/1992;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 23/7/1990;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 25/10/1994;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 4/5/1995;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 6/2/1996;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 28/11/1996;
- vista la Circolare INPS 19/2/97 n° 37;
- vista la Circolare INPS 27/6/97 n° 143;

ravvisata l'opportunità di diramare indicazioni chiare ed univoche a tutte le imprese artigiane dell'Emilia Romagna al fine di assicurare la necessaria uniformità di comportamento anche alla luce dei chiarimenti diramati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con circolare 2/5/94 n. 131

convengono

di procedere alla ricognizione delle attuali prestazioni previste dall'E.B.E.R. per identificare il regime contributivo dei versamenti ai singoli Fondi aderenti all'Ente Bilaterale stesso.

Pertanto le parti congiuntamente ritengono:

- 1) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Relazioni Sindacali, attualmente pari a L. **9.000** per lavoratore in forza al 31 ottobre, da versarsi tramite DM10 relativo al mese di Gennaio di ogni anno, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze sindacali di bacino così come previsto dall'A.I. 21/7/1988.

2) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il funzionamento delle rappresentanze alla sicurezza, attualmente pari a L. **10.000** per lavoratore in forza al 31 ottobre, da versarsi tramite DM10 relativo al mese di Gennaio di ogni anno, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze per la sicurezza così come previsto dall'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996.

3) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Formazione Teorica, attualmente pari a L. **125.000** o L. **500.000** per singolo CFL avviato alla formazione, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni di servizio soggette a imposizione fiscale finalizzate alla formazione dei lavoratori assunti in applicazione della L. 863/84 e successive modifiche e integrazioni.

4) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Sostegno al Reddito, attualmente pari a L. **110.000** per lavoratore in forza al 31 Ottobre, da versarsi entro il **15 Febbraio** di ogni anno, che:

a) Una quota pari a L. **67.200** deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà pari al 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166, poiché va considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, in quanto prevede per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93.

b) Una quota pari a L. **21.400** è da considerarsi esente da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9 bis della L. 166/91, poiché prevede prestazioni esclusivamente a favore delle imprese senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.

c) Una quota pari a L. **21.400** è da considerarsi esente da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9 bis della L. 166/91, poiché prevede prestazioni comuni senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.

Le parti riconoscono pertanto che la somma di L. 67.200 versate al Fondo

18/11/98

Sostegno al Reddito a favore dei lavoratori dipendenti deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà del 10%, mentre le rimanenti quote riconosciute ai fondi aderenti all'E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna sono del tutto escluse da ogni e qualsiasi contribuzione previdenziale. Le provvidenze erogate dall'E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito ai lavoratori dipendenti non costituiscono pertanto base imponibile ai fini previdenziali e assistenziali avendo assolto tale onere ai sensi del 2° comma art. 9bis L. 1/6/91 n° 166.

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



## Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di tirocinio

L'E.B.E.R. nella persona del suo Presidente Dr. Agostino Benassi,  
l'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna, nella persona del suo Direttore  
Dr. Andrea Stuppini,

visto l'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196,  
visto il Decreto n. 142 del 25 marzo 1998,  
visto l'art.4 della Legge Regionale n. 45 del 25 novembre 1996,

considerata l'opportunità di organizzare un progetto di tirocini per favorire  
l'ambientamento dei lavoratori in cerca di occupazione nelle imprese, con particolare riguardo ai giovani in cerca della prima collocazione professionale,

stipulano la seguente convenzione

1. Le parti dichiarano di voler concordemente promuovere la realizzazione di tirocini formativi in attuazione dell'art.18, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, del Decreto n.142 del 25 marzo 1998 e dell'art.4 della Legge Regionale n. 45 del 25 novembre 1996, per agevolare le scelte professionali delle persone in cerca di occupazione, favorendone l'ambientamento nelle realtà imprenditoriali e l'acquisizione di esperienze professionali.
2. Le parti si impegnano a rivedere immediatamente questa convenzione qualora ciò sia imposto o suggerito da nuove norme di legge che dovessero essere emanate in proposito.
3. L'E.B.E.R. si impegna con propria assistenza tecnica a verificare se e quali imprese siano interessate ad esperienze di tirocini, favorendo anche il sorgere di specifiche sensibilità.
4. L'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna si impegna a verificare se e come si possa far sorgere analoga sensibilità nelle persone in cerca di occupazione, in particolare, nei giovani.  
L'Agenzia per l'Impiego (o eventuale Sezione Circostrizionale per l'Impiego territoriale) può assicurare l'indicazione di un referente di garanzia a tutela del corretto svolgimento del tirocinio.
5. Le parti stipulanti dichiarano che i tirocini devono essere rivolti a sperimentare nuove modalità di orientamento e formazione tramite la diretta esperienza sul luogo di lavoro, per l'acquisizione di competenze aggiuntive e per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro.

9/12/98

6. Le parti dichiarano di voler sperimentare anche modelli di apprendimento e azioni standardizzate di orientamento che privilegino l'esperienza diretta, consentendo ai tirocinanti di ambientarsi nella realtà aziendale ed alle imprese di verificarne le potenzialità.

7. Le parti dichiarano che la presente intesa ha carattere sperimentale e sono disponibili a rivedere gli accordi e le specifiche modalità organizzative qualora ciò sia suggerito dalla prassi applicativa.

8. Le parti riservano a successive e specifiche valutazioni la migliore realizzazione dei progetti, sulla base dei principi generali stabiliti da questa convenzione.

9. Salvo più specifiche determinazioni, il progetto contemplerà una fase di promozione tra le imprese e i tirocinanti, iniziative orientative a favore dei soggetti partecipanti, la verifica dell'andamento dei tirocini tramite l'intervento del tutor. Contemplerà inoltre un riscontro specifico sui risultati dell'esperienza, con la considerazione delle valutazioni dell'impresa, del tutor e del tirocinante.

I soggetti firmatari della presente Convenzione rilasceranno un attestato al fine di validare l'esperienza formativa acquisita.

10. Gli aspetti attuativi dei singoli tirocini, nonché l'adempimento di altri oneri di legge, saranno disciplinati da una apposita Convenzione aziendale tra l'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna (o Sezione Circo-scrizionale per l'Impiego territoriale), l'E.B.E.R., la singola impresa e il tirocinante.

11. L'Agenzia offre la propria assistenza tecnica per le banche dati al fine di favorire l'incrocio delle domande e delle offerte dei tirocini e mette a disposizione il relativo software di gestione e cura il monitoraggio e le rilevazioni statistiche inerenti alle esperienze attivate.

12. L'E.B.E.R., con decisione propria, si impegna a corrispondere direttamente o a far corrispondere da Enti del proprio sistema appositamente convenzionati, un'indennità pari a L.100.000 settimanali pro-capite a favore di personale tirocinante avviato presso imprese artigiane, in base alla presente Convenzione. L'indennità verrà erogata per tutta la durata del tirocinio.

13. La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/99. Un eventuale rinnovo dovrà comunque avvenire in forma espressa.

Letto, confermato e sottoscritto

*Bologna, 9 dicembre 1998*

E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna  
Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna

## Apprendistato Verbale d'accordo per l'attuazione della sperimentazione

Il giorno 26 gennaio 1999 si sono incontrate le associazioni artigiane CNA, Confartigianato, CASA, CLAAI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL per determinare i criteri di intervento nella fase sperimentale di formazione degli apprendisti assunti dopo il 19 luglio 1998.

- visto il Patto per il Lavoro 24/09/96
- vista la L. 196/97
- visto l'Accordo Interconfederale Intercategoriale 28/09/98
- visto l'Accordo Interconfederale regionale sull'apprendistato 12/11/98
- vista la Delibera della Giunta regionale approvata in data 21/12/98 che assegna all'associazione temporanea d'impresa PAR.S.I.F.A.L il progetto sperimentale per la formazione di 1200 apprendisti, così come previsto dall'accordo nazionale.

### Premesso che

- il risultato della sperimentazione dovrà essere garantito dalla qualità dell'offerta formativa, dal coinvolgimento di imprenditori, apprendisti ed Enti di formazione e dalla capacità delle Parti Sociali a tutti i livelli di svolgere un ruolo di stimolo e promozione nei confronti delle rispettive istanze rappresentate;
- per le imprese artigiane appartenenti ai settori ed ai territori di cui alla tabella allegata, rientranti nell'accordo 12/11/98, la partecipazione degli apprendisti alle attività formative è obbligatoria, ai sensi dell'art. 16 della L. 196/97, al fine di poter usufruire delle agevolazioni contributive;
- la Regione Emilia Romagna, con il contributo dell'Unione Europea, del Ministero del Lavoro e d'intesa con le parti sociali regionali, garantisce l'avvio di un sistema sperimentale di formazione per i lavoratori con qualifica di apprendista.

### Le parti concordano

- 1) Che la fase di sperimentazione venga immediatamente attivata al fine di permettere l'effettivo svolgimento delle prime 120 ore, a partire da marzo 1999, con sedi ed orari che verranno determinati dagli Enti di formazione preposti.
- 2) Che, per la partecipazione ai corsi, le aziende debbano inviare richiesta, su apposita modulistica, predisposta dalle parti sociali e disponibile presso le

26/1/99

sedi E.B.E.R. di bacino e presso le sedi territoriali di CNA, Confartigianato, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL.

3) Che l'E.B.E.R., individuato quale soggetto promotore, svolga le attività propedeutiche all'avvio dei corsi nei tempi previsti dalla sperimentazione.

A tal fine vengono concordate le seguenti modalità operative:

- A tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo verrà comunicato l'avvio delle procedure per l'attivazione di ogni singolo corso;
- A tutte le imprese che abbiano in forza apprendisti assunti a partire dal 20/07/98, individuate dalle parti firmatarie per l'avvio della sperimentazione, verranno inviate le schede per la richiesta di iscrizione ai corsi;
- Le lettere formali di adesione, debitamente compilate dalle imprese, dovranno pervenire all'E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna, Viale Silvani 6 entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

- Gli elenchi degli apprendisti, composti sulla base delle richieste pervenute dalle imprese candidate ad accedere all'offerta formativa saranno integrati, per il completamento delle aule, dai nominativi a disposizione presso l'Assessorato alla Formazione della Regione Emilia Romagna.

- Per ogni corso l'E.B.E.R., d'intesa con i bacini interessati, formerà aule composte da un numero di 20 apprendisti individuati tra i settori indicati nell'Accordo Interconfederale regionale 12/11/98.

- L'E.B.E.R. di bacino prenderà successivamente contatto con gli Enti di formazione incaricati della sperimentazione nel territorio di riferimento per stabilire il calendario dei corsi e comunicarlo alle imprese interessate.

4) Per lo svolgimento dell'attività formativa le parti convengono di applicare i seguenti criteri di priorità:

- a) presenza di tutor aziendali che aderiscano al modello formativo previsto dal progetto approvato;
- b) data di assunzione degli apprendisti;
- c) omogeneità dei profili professionali sulla base delle qualifiche di riferimento;
- d) omogeneità dei livelli di scolarizzazione;
- e) età degli apprendisti.

Non appena effettuata la selezione delle domande saranno comunicati alle imprese interessate: l'Ente di formazione (indicato da PAR.S.I.F.A.L.), il calendario del corso, la sede e il programma didattico.

In caso di dimissioni dell'apprendista durante il corso l'Ente di formazione rilascerà un attestato di partecipazione relativo alle attività formative effettivamente svolte.

5) I parametri di riferimento per l'indennità oraria degli apprendisti da riconoscere alle imprese sono quelli previsti dal D.M. del 30/09/98.

Per le imprese associate all'E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito - il programma formativo non comporterà oneri di carattere retributivo a carico delle imprese.

6) Al fine di contribuire alla massima adesione al progetto di formazione le parti concordano, inoltre, che vengano realizzate iniziative comuni a tutti i livelli per il coinvolgimento delle imprese e dei lavoratori interessati.

Nello specifico convengono di predisporre:

- n° 2 giornali da inviare a tutte le imprese all'inizio della sperimentazione e al termine della prima annualità per la diffusione dei risultati e delle eventuali modifiche;
- pubblicazione promozionale ad hoc rivolta al mondo esterno;
- iniziativa di presentazione dell'intera attività di formazione con contributi esterni attraverso la predisposizione di studi specifici e il coinvolgimento di partner internazionali;
- iniziative specifiche in ogni bacino con la partecipazione delle parti sociali.

7) Al fine di verificare l'andamento della formazione e la sua coerenza con le finalità del progetto formativo le parti convengono di costituire presso l'E.B.E.R., ai sensi dell'accordo 12/11/98, un comitato di monitoraggio costituito da 4 rappresentanti indicati da:

- Associazioni artigiane
- Organizzazioni sindacali
- PAR.S.I.F.A.L. - associazione temporanea d'impresa
- E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna.

Le attività del comitato verranno concordate con le parti sociali ed i risultati dell'attività di monitoraggio saranno comunicati alla Regione Emilia Romagna - Assessorato alla Formazione, la quale procederà alle necessarie verifiche e certificazioni.

*Bologna, 26 gennaio 1999*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL



26/1/99

Allegato A  
Divisione corsi per territorio e sezioni circoscrizionali  
di riferimento

Bologna: 12 Corsi (6 meccanica produzione, 2 meccanica installazione, 1 meccanica servizi, 1 grafica, 1 tessile, 1 acconciatura) comprende le seguenti circoscrizioni:

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Bologna**

*Territorio di competenza:* Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Minerbio**

*Territorio di competenza:* Comuni di Minerbio, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castenaso, Galliera, Granarolo Emilia, Malalbergo, Medicina, Molinella, San Giorgio, San Pietro in Casale

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Porretta Terme**

*Territorio di competenza:* Comuni di Porretta Terme, Camugnano, Castel D'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana, Lizzano in Belvedere, San Benedetto Val di Sambro, Vergato

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di S. Giovanni in Persiceto**

*Territorio di competenza:* Comuni di San Giovanni in Persiceto, Anzola Emilia, Calderara di Reno, Castello D'Argile, Crevalcore, Pieve di Cento, Sala Bolognese, S. Agata Bolognese

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Sasso Marconi**

*Territorio di competenza:* Comuni di Sasso Marconi, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Marzabotto, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Savigno, Zola Predosa

Modena: 13 Corsi (5 meccanica produzione, 2 meccanica installazione, 1 meccanica servizi, 1 grafica, 2 tessili, 1 edilizia, 1 ceramica) comprende le seguenti circoscrizioni:

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Modena**

*Territorio di competenza:* Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Nonantola, Ravarino, San Cesario, Soliera

- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Sassuolo**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Palagano, Prignano, Montefiorino
- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Carpi**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Carpi, Novi
- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Mirandola**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Mirandola, Finale, Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, San Felice, San Possidonio, San Prospero
- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Pavullo**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Pavullo, Pievepelago, Sestola, Fano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Polinago, Riolutato, Serramazzoni
- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Vignola**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Vignola, Zocca, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano, Montese, Savignano, Spilamberto

Reggio Emilia: 11 Corsi (6 meccanica produzione, 1 meccanica installazione, 1 meccanica servizi, 1 legno, 1 tessile, 1 acconciatura) comprende le seguenti circoscrizioni:

- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Reggio Emilia**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Albinea, Bagnolo in Piani, Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia, Rubiera, Vezzano sul Crostolo
- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Montecchio Emilia**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio E., San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza
- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Castelnuovo Monti**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnuovo Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villaminazzo
- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Correggio**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbriaco, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio
- **Servizio Circostrizionale per l'Impiego di Guastalla**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo
- **Servizio Circostrizionale per l'Impiego di Scandiano**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano, Viano

26/1/99

Parma: 4 Corsi (2 meccanica produzione, 1 alimentazione, 1 accoppiatura) comprende le seguenti circoscrizioni:

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Parma**

*Territorio di competenza:* comuni di Parma, Collecchio, Colorno, Mezzani, Montechiarugolo, Sala Baganza, Sissa, Sorbolo, Torrile, Trecasali

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Langhirano**

*Territorio di competenza:* comuni di Calestano, Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio Delle Corti, Neviano Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, Traversetolo

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Fidenza**

*Territorio di competenza:* comuni di Bore, Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Soragna, Zibello

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Borgo val di Taro**

*Territorio di competenza:* comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo Taro, Medesano, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano Melegari, Varsi

Piacenza: 2 Corsi (2 meccanica produzione) comprende le seguenti circoscrizioni:

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Piacenza**

*Territorio di competenza:* Comuni di Piacenza, Caorso, Castelvetro P.no, Gossolengo, Monticelli D'Ongina, Podenzano, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio P.no

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Fiorenzuola D'Arda**

*Territorio di competenza:* Comuni di Fiorenzuola D'Arda, Alseno, Besenzone, Cadeo, Carpaneto P.no, Castell'Arquato, Cortemaggiore, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Morfasso, San Pietro in Cerro, Vernasca, Villanova D'Arda

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Castel San Giovanni**

*Territorio di competenza:* Comuni di Castel San Giovanni, Agazzano, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caminata, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Rottofreno, Sarmato, Ziano Piacentino

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Bobbio**

*Territorio di competenza:* Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Travo, Zerba

144

- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Ponte Dell'Olio**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Ponte Dell'Olio, Bettola, Farini D'Olmo, Ferriere, Vigolzone

Imola: 2 Corsi (2 meccanica produzione) comprende le seguenti circoscrizioni:

- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Imola**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Mordano

Ferrara: 3 Corsi (2 meccanica produzione, 1 tessile) comprende le seguenti circoscrizioni:

- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Ferrara**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Ferrara, Masi Torello, Poggiorenatico, Vigarano Mainarda
- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Argenta**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Argenta, Portomaggiore e Voghiera
- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Cento**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Cento, Mirabello, Sant'Agostino e Bondeno
- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Codigoro**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro e Ostellato
- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Copparo**  
*Territorio di competenza:* Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Iolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

Forlì: 3 Corsi (1 meccanica produzione, 2 legno) comprende le seguenti circoscrizioni:

- **Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Forlì**  
*Territorio di competenza:* comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio, Civitella, Portico

26/1/99

Cesena: 3 Corsi (1 meccanica produzione, 1 meccanica servizi, 1 abbigliamento/calzature) comprende le seguenti circoscrizioni:

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Cesena**

*Territorio di competenza:* Comuni di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, Sarsina, San Mauro Pascoli, Savignano sul R., Sogliano al R., Verghereto

Ravenna: 4 Corsi (2 meccanica produzione, 1 meccanica installazione, 1 meccanica servizi) comprende le seguenti circoscrizioni:

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Ravenna**

*Territorio di competenza:* Comuni di Cervia, Ravenna, Russi

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Faenza**

*Territorio di competenza:* Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castebolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Lugo**

*Territorio di competenza:* Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Sant'Agata sul Santerno

Rimini: 3 Corsi (1 meccanica produzione, 1 meccanica installazione, 1 acconciatura) comprende le seguenti circoscrizioni:

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Rimini**

*Territorio di competenza:* comuni di Bellaria, Coriano, Poggio Berni, Rimini, Torriana, S. Arcangelo di Romagna, Verucchio

– **Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Riccione**

*Territorio di competenza:* comuni di Cattolica, Gemmano, Misano Adriatico, Montecolombo, Montegrolfo, Montescudo, Mondaino, Riccione, Morciano, Saludecio, San Clemente, S. Giovanni in Marignano, Montefiore Conca

L'E.B.E.R., sulla base degli elenchi forniti dalla Regione Emilia Romagna - Assessorato alla Formazione definirà, d'intesa con i bacini e gli Enti di formazione interessati, la collocazione territoriale di ogni singolo corso.

15/2/99

## Verbale di riunione

Oggi, 15 Febbraio 1999, presso la sede dell'E.B.E.R., si sono incontrate CNA, Confartigianato, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL dell'Emilia Romagna per esaminare il verbale della riunione degli enti gestori del progetto PARSIFAL tenutasi in data 10 Febbraio 1999.

Le parti, nell'assumere il verbale ad integrazione dell'accordo interconfederale Regionale 26/01/99 sulla sperimentazione per l'apprendistato, convenono che il testo esaminato costituisce la base di riferimento per l'attuazione dell'accordo sopra riportato.

*Bologna, 15 febbraio 1999*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

Allegati: Verbale riunione PARSIFAL  
Bozza circolare Regione Emilia Romagna

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



15/2/99

Ai rappresentanti delle Parti Sociali  
componenti l'E.B.E.R.

### Verbale della riunione degli enti gestori del progetto PARSIFAL

Il 10 febbraio 1999 si sono riuniti i rappresentanti degli enti gestori IAL E.R., ECAP, ENFAP, ECIPAR e FORM.ART., allo scopo di definire alcuni aspetti critici legati alla realizzazione del progetto Parsifal.

La discussione ha evidenziato in premessa che il progetto approvato dalla Regione Emilia Romagna ha inteso definire metodologie formative a "maglie larghe", col preciso scopo di consentire l'introduzione, sia nella fase di definizione della progettazione di dettaglio sia durante la realizzazione del progetto, di approcci sperimentali sufficientemente elastici per i soggetti gestori.

Si è ribadita l'opportunità di introdurre metodologie innovative che consentano di definire sperimentali tali percorsi, al di là degli approcci più consueti, adottati di norma dagli enti nella realizzazione di attività formative.

Solo con l'introduzione di metodologie innovative che puntino a ricercare una formazione più mirata al singolo apprendista si potrà affermare di aver sperimentato un nuovo metodo formativo aderente ai diversi fabbisogni: l'individuo, nel rapporto con l'impresa, deve rappresentare il centro verso cui concentrare le attenzioni degli enti gestori.

La prima innovazione sta proprio nel fatto che le cosiddette "maglie larghe" dovranno consentire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attraverso la più alta personalizzazione dei percorsi formativi.

Le modalità che verranno utilizzate sono sinteticamente riferibili ai percorsi in aula rivolti a gruppi di corsisti e ai percorsi individuali, anche presso aziende terze e laboratori specializzati, con l'eventuale supporto di strumenti e metodologie per la formazione a distanza: in proposito gli Enti gestori si impegnano a ricercare un equilibrio tale da definire il mix ottimale che possa garantire la qualità formativa in grado di adattarsi opportunamente ai differenziati profili degli apprendisti e delle imprese.

Condivisi tali obiettivi generali, la discussione si è spostata su alcuni strumenti/metodi considerati delicati:

in merito alle figure dei tutor aziendali, si è convenuto che le 20 ore di formazione (di cui – come previsto nel progetto – sono beneficiari) vengano realizzate in aula (ad es. cinque serate per quattro ore) al fine di affrontare i contenuti previsti nel progetto, anche con l'ausilio di testimonianze esterne

da parte di altre imprese, e si è ipotizzato di utilizzarli quali docenti nelle ore dei moduli professionalizzati, all'interno dei diversi modelli formativi.

È emersa la delicatezza della sperimentazione dei percorsi formativi personalizzati ed in proposito si è convenuto che l'eventuale partecipazione dei tutor aziendali, prevedibile per una parte delle ore professionalizzanti, debba realizzarsi su pianificazione di ed in stretto raccordo con il coordinatore/formatore dell'Ente di formazione, che dovrà verificarne le capacità didattiche, frutto in particolare anche di precedenti esperienze.

Rispetto alle sedi di realizzazione dell'attività formativa (dentro/fuori l'azienda), fermo restando il vincolo irrinunciabile di non promiscuità con il processo produttivo aziendale, gli Enti convengono di assumere a riferimento la bozza di circolare elaborata in proposito dalla R.E.R.

In merito al materiale di supporto per l'apprendimento da utilizzare nei percorsi formativi, gli Enti si impegnano a produrre strumentazione apposita e ad utilizzare/ricercare i prodotti certificati esistenti (vedi ad esempio il CD ROM relativo alla 626 prodotto da SIN.FORM).

È dunque evidente che dovrà essere ricercato un mix ottimale dei diversi strumenti didattico/metodologici che consenta di raggiungere l'obiettivo di un percorso formativo personalizzato capace di rispondere ai bisogni formativi dell'apprendista che sono essenzialmente di rafforzamento di competenze utili ad essere spese nel mercato del lavoro e che vanno fortemente connesse ai percorsi lavorativi nelle singole imprese.

Per tale ragione la sperimentazione sarà caratterizzata da una molteplicità di modelli di riferimento che si atterranno alle Direttive regionali, al Bando, alla Circolare di imminente emanazione da parte della R.E.R., nonché agli accordi sindacali.

Si ritiene infine opportuno costituire al più presto il Comitato di Pilotaggio previsto nel progetto.

Tale organismo, composto da un rappresentante dei singoli enti gestori, da un rappresentante di E.B.E.R. e da uno della Regione E.R., dovrà dotarsi di un proprio regolamento interno ispirato ai punti previsti nei progetti nazionale e regionale, nonché organizzarsi per affrontare con una cadenza mensile riunioni con gli obiettivi di:

- monitorare l'attività degli enti, utilizzando indicatori quantitativi e qualitativi dei percorsi in via di attuazione,
- raccogliere e raccordare i materiali predisposti,
- introdurre presso i soggetti gestori schede di rilevazione che fotografino il divenire delle attività dai diversi punti di osservazione (coordinatori degli enti, tutor aziendali, formatori ed apprendisti),



15/2/99

- definire i criteri per la valutazione delle capacità didattiche dei tutor aziendali, nei casi di loro utilizzo, in ruolo di docenti, nei moduli professionalizzanti,
- rappresentare la sede di discussione e di soluzione tecnica delle criticità eventualmente incontrate dagli enti nell'esecuzione e progettazione dei percorsi.

Il Comitato di Pilotaggio dovrà periodicamente presentare i risultati delle singole fasi della sperimentazione in corso al Comitato di Monitoraggio definito dall'Ente Bilaterale e raccordarsi costantemente con analoghi organismi previsti dalla Regione Emilia Romagna.

*Bologna, 15 febbraio 1999*



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



15/2/99

## Definizione di criteri di qualità in merito ad alcune modalità attuative

### *Projet-Work*

I projet-work inseriti nei progetti di formazione esterna all'azienda per apprendisti potranno essere inseriti e riconosciuti alle seguenti condizioni:

- le ore di preparazione, di supporto metodologico e di analisi/sistemizzazione/valutazione dei risultati vanno inserite nell'ambito delle ore "esterne all'azienda" e realizzate sotto la responsabilità del formatore dell'ente di formazione;
- le ore di attuazione del "projet-work" vanno realizzate durante le ore di lavoro in azienda, sotto la responsabilità del tutor aziendale quando trattasi di lavoro operativo (fuori dalle ore riconosciute di "formazione esterna");
- le ore di attuazione del "projet-work" vanno realizzate durante le ore di formazione "esterne all'azienda" solo quando la predisposizione dell'elaborato richiede una applicazione individuale da realizzare presso la sede occasionale dell'ente di formazione.

### *Ore da svolgere tramite FAD*

Le ore di FAD previste nei progetti debbono rispettare tutti i requisiti delle direttive regionali punto I 1.4 e tutti i requisiti delle norme sull'apprendistato e cioè:

- utilizzare solo materiali didattici formalizzati precedentemente validati da CERFAD o dalla Regione;
- essere svolte sotto la responsabilità del tutor FAD dell'ente di formazione che ne attesterà la veridicità e validità;
- essere oggetto di prove formalizzate di apprendimento che restano agli atti del progetto formativo;
- essere svolte presso una sede formativa "esterna all'azienda" (sedi occasionali).

### *Sedi per svolgere le attività formative "esterne all'azienda"*

In conformità con quanto previsto dalle direttive regionali, la formazione esterna potrà essere svolta presso:

- a) la sede dell'organismo di formazione;
  - b) una sede occasionale dell'ente di formazione (anche messa a disposizione presso l'azienda):
- non promiscuità con la produzione;

15/2/99

- allestimento corretto ed idoneo per svolgere attività formativa;
- rispondenza alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

*Riconoscimento di crediti formativi acquisiti precedentemente all'avvio del contratto di apprendistato*

Limitatamente agli apprendisti diplomati, laureati, e qualificati potranno essere riconosciuti crediti formativi (con relativo sgravio di frequenza delle ore esterne all'azienda) quando il singolo apprendista dimostra di possedere già una preparazione ufficiale di livello palesemente superiore ai singoli moduli formativi trasversali o professionalizzanti contenuti nell'offerta formativa dell'ente (o degli enti) di formazione, pertinente con il proprio profilo professionale.

La valutazione dei crediti formativi già acquisiti dagli apprendisti andrà svolta dal formatore dell'ente di formazione incaricato, in occasione del colloquio iniziale di bilancio delle competenze.

Nella fase sperimentale 1999/2000 il riconoscimento dei crediti formativi andrà validato dalla Regione.

I crediti acquisiti (presso Scuole, Università o Organismi di formazione professionale prima del 19 luglio 1998) non potranno comunque rappresentare più di 50 ore complessive.

In tutti i casi, i crediti riconosciuti dovranno essere tradotti in ore di formazione ed andranno contabilizzati per costituire le 240 ore di formazione esterne obbligatorie.

Tali crediti saranno recepiti nell'ambito del contratto formativo tra apprendista, azienda ed ente di formazione.

I crediti acquisiti da un apprendista nell'ambito della "formazione esterna all'azienda" L. 196 restano validi a tutti gli effetti e sono cumulabili per raggiungere le 240 ore anche se l'apprendista cambia azienda o territorio. In tal caso, andranno recepiti nel contratto formativo con la nuova impresa.